
Scadenze dichiarativi 2018: cambia il calendario

Data Articolo: 26 Febbraio 2018

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

I recenti provvedimenti legislativi contenuti nella **legge di bilancio** e nel **collegato fiscale** hanno rivisto le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel presente articolo vengono riepilogate le scadenze in vista degli adempimenti a consuntivo per l'anno 2017.

È stata definitivamente portata a regime la scadenza al **31 ottobre** di ciascun anno del termine per la presentazione telematica della **dichiarazioni dei sostituti d'imposta** (modelli 770). Il nuovo termine del 31 ottobre si applica ai modelli 770 che devono essere presentati a partire dal 1° gennaio 2018 e riguarderà in prima battuta i **modelli 770/2018** per l'anno 2017.

Sono differiti al **31 ottobre** anche i termini per l'invio delle **certificazioni uniche (CU/2018)** riguardanti esclusivamente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, in particolare:

- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai contribuenti minimi o ai nuovi contribuenti forfettari;
- le **provvigioni**;
- i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i **redditi esenti**.

Risulta differita anche la **trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria**, da parte degli intermediari finanziari, dei dati rilevanti ai fini del **c.d. "monitoraggio fiscale esterno"**, cioè i trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

Devono invece essere trasmesse, entro l'ordinaria scadenza del **7 marzo 2018**, le **certificazioni uniche 2018** che entrano nella **dichiarazione precompilata** riguardanti:

- i **redditi di lavoro autonomo occasionale** o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- **i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno** (diritti d'autore e d'inventore);
- **gli utili percepiti da associati in partecipazione** con apporto di solo lavoro;
- **i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche**, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il restyling dei termini di presentazione riguarda anche i contribuenti che presentano il **modello 730/2018**. Il piano delle scadenze risulta essere il seguente:

- **23 luglio 2018** per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono **direttamente all'invio telematico del modello 730**;
- **7 luglio 2018** per i contribuenti che presentano il modello 730 **tramite il proprio sostituto d'imposta**;
- **23 luglio 2018** per i contribuenti che si avvalgono di un **CAF dipendenti** o un **professionista abilitato** a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).

Solo per il periodo d'imposta 2017 i modelli **REDDITI 2018 e IRAP 2018** dovranno essere trasmessi entro il **31 ottobre 2018**, un mese in più rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre 2018. Si tratta di un differimento temporaneo reso necessario per evitare la sovrapposizione con la **comunicazione dei dati delle fatture** che è stato differito al **30 settembre 2018** rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre 2018.

Poiché, secondo quanto previsto dalla stessa legge di bilancio, la **comunicazione dei dati delle fatture** dovrebbe venire meno dal 2019, per effetto dell'estensione della fatturazione elettronica, i termini di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP dovrebbero tornare alla loro scadenza naturale fissata al 30 settembre di ogni anno.

Per effetto del differimento al **31 ottobre** del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP vengono, altresì, posticipate le scadenze relative agli adempimenti collegati.

Sono quindi differiti al **31 ottobre 2018**, ad esempio, anche i termini per:

- la trasmissione telematica delle **dichiarazioni correttive nei termini** relative al periodo d'imposta 2017;
- la trasmissione telematica delle **dichiarazioni integrative** relative al periodo d'imposta 2016 (modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017);
- la **comunicazione delle opzioni o delle revoche** dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2018, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2018 (relativa al 2017);
- la compilazione del **registro dei beni ammortizzabili**.

La **proroga al 31 ottobre 2018** del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta il differimento al **31 gennaio 2019** dei seguenti adempimenti, che devono essere effettuati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- redazione e sottoscrizione dell'inventario;
- stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN